

## STATUTO

### Art. 1 (Costituzione)

È costituita l'Associazione denominata "Imagine", organizzazione non lucrativa di utilità sociale (O.N.L.U.S.). Nella denominazione dell'Associazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico dovrà sempre essere utilizzata la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".

L'Associazione ha sede in Roma, o in quella diversa località che potrà essere determinata in futuro dal Consiglio Direttivo che potrà altresì determinare sedi secondarie, agenzie, filiali in Italia ed all'estero.

### Art. 2 (Oggetto e scopi sociali)

L'Associazione non ha scopo di lucro ed è un ente indipendente che persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale svolgendo e promuovendo attività di:

- assistenza sociale e socio-sanitaria;
- assistenza, beneficenza, promozione culturale, formazione ed istruzione nel settore sanitario;
- aiuto umanitario ed assistenza sanitaria a soggetti svantaggiati ed a componenti di collettività estere bisognose.

Per il conseguimento delle predette finalità, l'Associazione attua la promozione, il sostegno finanziario e la realizzazione di campagne, programmi, eventi, iniziative e politiche di cooperazione orientate all'autosviluppo dei popoli e ispirate a un modello di medicina efficace basata su valori di solidarietà, equità ed uguaglianza. Il suo campo di intervento è nazionale ed internazionale.

A titolo esemplificativo e non tassativo, l'Associazione intende porre in essere le seguenti attività ipotizzate:

- a. diffondere una cultura sanitaria responsabile, che sia impegno clinico, scientifico e sociale e che in ogni atto professionale recuperi i valori di solidarietà della scienza medica;
- b. promuovere riflessioni e dibattiti pubblici per affrontare i problemi di una medicina che nei paesi industrializzati ha perso il senso della sua missione originaria;
- c. valutare l'impatto sociale ed economico di determinate terapie rispetto ad interventi di prevenzione su scala globale;
- d. attivare, gestire, coordinare, finanziare e partecipare a programmi per migliorare la salute soprattutto ma non esclusivamente nei paesi in via di sviluppo (attraverso assistenza sanitaria, prevenzione, educazione, formazione del personale locale, rafforzamento delle capacità delle autorità locali e quant'altro ritenuto di volta in volta necessario e sostenibile nel tempo);
- e. rendere accessibili in tutti i paesi del mondo, in particolare in quelli in via di sviluppo, gli strumenti di profilassi e terapia disponibili, aumentando l'autosostenibilità dei programmi sanitari;
- f. promuovere, coordinare, partecipare a campagne per debellare malattie infettive che affliggono collettività di persone nel mondo, in particolar modo (ma non esclusivamente) nei paesi meno ricchi e sviluppati;
- g. sviluppare, realizzare, partecipare a programmi di cooperazione e di attività clinica, nonché di ricerca scientifica tramite enti ai quali essa è demandata, volti ad un generale miglioramento delle condizioni di salute e delle condizioni economiche e sociali nei paesi in via di sviluppo;
- h. promuovere la formazione o la riqualificazione professionale attraverso la creazione e/o gestione di borse di studio, corsi formativi, centri di ricerca e/o studio finalizzati alla promozione di una medicina solidale;
- i. promuovere la raccolta di fondi pubblici e privati e/o ottenere finanziamenti pubblici e/o privati da destinare al perseguimento di propri scopi e alla realizzazione delle proprie attività;
- j. collaborare con autorità ed istituzioni italiane ed internazionali, con altre associazioni e fondazioni non profit, con aziende che vi abbiano interesse e con la rete dei servizi sociali, per l'esame e/o la formulazione di proposte su argomenti e problematiche rientranti nelle finalità istituzionali dell'associazione;
- k. istituire e/o partecipare a comitati e/o altre associazioni od enti che perseguono scopi affini e/o complementari rispetto al proprio nonché compiere tutte le altre operazioni necessarie od utili al conseguimento dei propri scopi;
- l. curare, realizzare e diffondere, direttamente o indirettamente, eventi culturali, studi, pubblicazioni, attività di comunicazione, produzioni audio e video, ricerche, convegni, seminari e conferenze su tematiche concernenti la missione generale e/o i singoli programmi specifici di volta in volta avviati;
- m. programmare ed organizzare, a sostegno delle attività istituzionali, manifestazioni culturali, artistiche e incontri di carattere scientifico e culturale in Italia e all'estero;
- n. informare e sensibilizzare l'opinione pubblica sui temi precedentemente elencati;
- o. realizzare tutte le attività strumentali al raggiungimento degli obiettivi contenuti nei punti sovra elencati.

All'Associazione è, in ogni caso, vietato svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) dell'art. 10 del D.Lgs. 4.12.1997 n. 460, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

### **Art. 3 (Soci)**

All'Associazione possono aderire associazioni, fondazioni, altri enti ed istituzioni, anche pubblici, e persone private, fisiche o giuridiche, italiani o stranieri.

L'Associazione comprende due categorie di associati: Soci fondatori e Soci ordinari.

- a) Sono Soci fondatori tutti coloro che hanno partecipato all'atto costitutivo dell'Associazione.
- b) Sono Soci ordinari tutti coloro che, successivamente, aderiscono volontariamente, all'Associazione, e la cui adesione sia stata accolta dal Consiglio.
- c) Chi intende divenire Socio dell'Associazione deve rivolgere domanda scritta al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'obbligo ad approvarne e osservarne lo Statuto ed i regolamenti.
- d) Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento; in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto, si intende che essa è stata respinta. Il Consiglio Direttivo non è tenuto a esplicitare la motivazione di detto diniego.
- e) I Soci, fondatori e ordinari, sono obbligati al pagamento della quota sociale ordinaria annuale e di quelle eventuali straordinarie il cui ammontare viene stabilito rispettivamente dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea.

La qualifica di Socio è personale e non trasferibile e/o trasmissibile né in vita né ad eredi o legatari.

Nell'Associazione deve sempre essere applicata una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, non essendo consentita la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, e gli Organi Sociali vigileranno ed assicureranno che tali obbligatori criteri siano rispettati.

### **Art. 4 (Perdita della qualifica)**

La qualifica di Socio si perde per:

- a) esclusione per gravi inadempienze agli obblighi derivanti dal presente statuto e/o dai regolamenti associativi o per comportamento contrario ad esso/i, per immoralità ed atti che danneggino l'Associazione e/o i suoi membri o causino gravi turbamenti fra i membri stessi;
- b) mancato pagamento della quota associativa alle scadenze previste, previa diffida al pagamento medesimo da parte del Consiglio Direttivo.

Colui che perde la qualifica di Socio non ha diritto alla restituzione della quota associativa versata per l'anno in corso all'atto di tale perdita e, se ancora non l'ha versata, è, comunque, tenuto a versarla nonostante l'intervenuta perdita.

In presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all'Associazione può esserne escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo. Costituisce, fra gli altri, grave motivo la morosità dei Soci non sanata entro 30 giorni dal ricevimento della messa in mora da parte del Consiglio Direttivo. L'esclusione ha effetto dalla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata.

I Soci espulsi perdono automaticamente il diritto al voto.

### **Art. 5 (Albo dei Benemeriti)**

L'Associazione può, su decisione del Consiglio Direttivo, istituire un Albo dei Benemeriti, nel quale iscrivere tutti coloro, associazioni, fondazioni, altri enti, anche pubblici, e persone private, fisiche o giuridiche, italiani o stranieri, che, anche *una tantum*, contribuiscono, con il proprio sostegno, allo sviluppo morale e materiale dell'Associazione e ne siano considerati degni dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può attribuire la qualifica di benemerito anche a personalità del mondo scientifico e/o accademico che si siano prodigate nei campi e nelle materie afferenti all'ambito dell'attività dell'Associazione.

### **Art. 6 (Gli organi dell'Associazione)**

L'Associazione ha struttura democratica. Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Presidente e il Vicepresidente;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

### **Art. 7 (L'Assemblea dei Soci)**

L'Assemblea Generale dei Soci è composta da tutti i Soci dell'Associazione che alla data della convocazione dell'Assemblea medesima, siano in regola con il pagamento delle quote sociali e non abbiano ricevuto dei provvedimenti di espulsione.

Ogni Socio, maggiore d'età se è persona fisica, ha diritto ad un voto.

In caso di personale impedimento a partecipare alla seduta dell'Assemblea, ogni Socio potrà farsi rappresentare da altro Socio, conferendogli delega scritta. Ciascun Socio non potrà essere portatore di più di una delega. Il Socio maggiore d'età dovrà delegare altro Socio maggiore d'età se vuole che il delegato eserciti il diritto di voto del delegante. Il socio delegato non può esercitare il diritto di voto per il Socio delegante se quest'ultimo non è maggiore d'età.

I Soci che non siano persone fisiche partecipano all'Assemblea in persona del loro rappresentante legale, o di altro soggetto, maggiore d'età, a ciò delegato per iscritto dagli organi sociali del Socio.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno, entro il 30 giugno, per la ratifica del preventivo finanziario e per l'approvazione del bilancio consuntivo.

L'Assemblea si riunisce ogni qualvolta deve assumere delibere di propria competenza, nonché ogni qualvolta lo riterrà necessario il Presidente dell'Associazione o ne fosse presentata congiuntamente richiesta motivata da almeno un terzo dei Soci.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione con avviso scritto inviato almeno quindici giorni prima della seduta per posta prioritaria o celere o per telegramma ovvero, in caso di urgenza, a mezzo fax o posta elettronica trasmessi almeno entro il sesto giorno prima della riunione.

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è valida quando siano presenti direttamente o per delega almeno la metà dei Soci con diritto di voto; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli associati con diritto di voto presenti direttamente o per delega.

L'Assemblea straordinaria deve riunirsi in presenza di notaio ed è valida, in prima convocazione, con la presenza, diretta o per delega, di due terzi dei Soci con diritto di voto, ed, in seconda convocazione, con la presenza, diretta o per delega, della metà più uno dei Soci con diritto di voto.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide ove risultino adottate a maggioranza dei Soci presenti con diritto di voto, salvo quelle relative allo scioglimento dell'Associazione ed alla devoluzione del patrimonio, nonché alla revoca del Presidente o del Vice Presidente ed alla revoca di componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti, per i quali occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci con diritto di voto.

Presiede l'Assemblea il Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, il Vice Presidente o, in sua assenza, il Consigliere, presente, più anziano in carica e d'età. Segretario dell'Assemblea è un Socio con diritto di voto designato dal Presidente dell'Assemblea.

Il verbale dell'Assemblea straordinaria viene redatto dal notaio, mentre quello dell'Assemblea ordinaria è redatto dal Segretario della riunione e sottoscritto anche dal Presidente dell'Assemblea.

#### **Art. 8 (Competenze dell'Assemblea dei Soci)**

Spetta all'Assemblea ordinaria:

- a) l'elezione del Presidente, del Vice Presidente dei componenti del Consiglio Direttivo e la loro sostituzione in caso di dimissioni o impedimento definitivo;
- b) l'approvazione delle linee di indirizzo e delle direttive generali per il funzionamento, il potenziamento e l'espansione dell'Associazione, proposte dal Consiglio Direttivo;
- c) l'elezione dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
- d) l'approvazione del bilancio consuntivo annuale approvato dal Consiglio Direttivo e la ratifica del preventivo finanziario, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- e) ogni altro adempimento che non sia stato demandato, per legge o per Statuto, alla competenza di un altro Organo.

Spetta all'Assemblea straordinaria:

- f) l'approvazione delle modifiche statutarie proposte dal Consiglio Direttivo;
- g) lo scioglimento o l'estinzione dell'Associazione, nonché la nomina dei liquidatori e la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo;
- h) la revoca del Presidente, del Vice Presidente e dei componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti;
- i) la decisione definitiva, ove adita, nei casi di espulsione di Soci deliberate dal Consiglio Direttivo.

#### **Art. 9 (Il Presidente)**

Il Presidente dell'Associazione ha la rappresentanza legale dell'Associazione ed ha la firma sociale di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di nominare procuratori alle liti, avvocati, arbitri, consulenti. Il Presidente dell'Associazione è Presidente del Consiglio Direttivo ed è eletto dall'Assemblea generale dei Soci. Il Presidente ed il Vice Presidente durano in carica cinque anni e sono rieleggibili una o più volte. In caso di decadenza del Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 10 del presente Statuto, il Presidente ed il Vice Presidente conservano la loro carica fino alla scadenza del loro mandato.

Al Presidente spetta, inoltre di:

- a) proporre al Consiglio Direttivo i nominativi delle persone che dovranno prestare la propria opera in favore dell'Associazione, a titolo di lavoro subordinato o autonomo ovvero di consulenza;
- b) convocare e presiedere l'Assemblea Generale dei Soci e il Consiglio Direttivo nonché formulare l'ordine del giorno delle loro sedute;
- c) assumere, nei casi di necessità e di urgenza, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di sottoporli alla ratifica del Consiglio stesso in occasione di una riunione che dovrà essere convocata entro i trenta giorni successivi;
- d) curare, eventualmente in coordinamento con i consiglieri all'uopo delegati e/o con il Direttore Generale, se nominato, l'esecuzione e l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo;

- e) curare, unitamente al Segretario di volta in volta designato, la redazione dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, da trascrivere in un apposito libro;
- f) in coordinamento con, o demandandone la cura al Direttore Generale, se nominato, creare contatti, proporre campagne e sviluppare politiche di intervento nell'ambito dell'attività di pubbliche relazioni;
- g) in coordinamento con, o demandandone la cura al Direttore Generale, se nominato, gestire l'attività di fund raising, possibilmente coadiuvato da un esperto del settore.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente, ovvero, in caso di impedimento anche del Vicepresidente, dal Consigliere più anziano in carica e d'età.

La firma e/o la presenza del Vicepresidente, ovvero, in caso di impedimento, quella del Consigliere sostituito fa fede, di fronte ai terzi, dell'assenza o dell'impedimento temporaneo del Presidente o del Vicepresidente.

Il Consiglio può procedere alla costituzione di uno o più Comitati Scientifici composti da membri scelti su proposta del Presidente tra personalità ed esperti, italiani o stranieri, nei settori in cui l'Associazione esplica la propria attività. Ogni Comitato Scientifico collabora con compiti consultivi con il Consiglio Direttivo.

#### **Art. 10 (Consiglio Direttivo: funzionamento e competenze)**

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo che viene eletto dalla Assemblea Generale tra i Soci. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da tre a cinque altri membri secondo la deliberazione dell'Assemblea. I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e possono essere rieletti una o più volte.

Ai membri del Consiglio Direttivo non spetta alcun compenso per la carica, mentre saranno rimborsate le spese relative all'attività di carica di ciascun membro, preventivamente approvate dal Presidente o, per le spese di quest'ultimo, dal Consiglio Direttivo senza il voto del Presidente.

Il primo Consiglio Direttivo, nominato nell'atto costitutivo è composto da 7 membri e dura in carica fino alla prima Assemblea Generale annuale.

Il Consiglio Direttivo, ove ritenuto necessario e/o opportuno, nomina il Direttore Generale, che può anche essere scelto all'esterno del Consiglio, e ne fissa la retribuzione, per la sola carica di Direttore Generale ove egli sia anche membro del Consiglio.

Al Direttore Generale spetta l'esecuzione e l'attuazione delle delibere del Consiglio medesimo e la conduzione della gestione sociale in coordinamento con il Presidente.

Il Consiglio Direttivo si riunisce in via ordinaria almeno due volte all'anno, entro il 31 maggio ed entro il 31 dicembre, per la predisposizione definitiva rispettivamente dello schema di bilancio consuntivo del precedente esercizio annuale e del preventivo finanziario ed economico per l'esercizio annuale successivo, da sottoporre poi all'approvazione dell'Assemblea.

Il Consiglio si riunisce inoltre ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o anche un terzo dei suoi membri.

La convocazione viene fatta per avviso scritto, inviato nominativamente almeno sette giorni prima per posta celere o prioritaria o per telegramma e, in caso di urgenza, a mezzo fax o posta elettronica trasmesso 48 ore prima.

Le sedute consiliari sono valide con la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio.

Le funzioni di Segretario del Consiglio Direttivo saranno espletate da persona designata di volta in volta dal Presidente della seduta.

Le sedute del Consiglio Direttivo sono fatte constare da processo verbale redatto dal Segretario e sottoscritto anche dal Presidente.

Il quorum di validità delle riunioni è di almeno tre membri del Consiglio. È ammessa la possibilità di tenere riunioni del Consiglio in videoconferenza o in teleconferenza ed, in tal caso, la comunicazione deve essere spedita almeno 48 ore prima, per telefax o e-mail. In caso di particolare urgenza, il Presidente può richiedere ed acquisire distinte, singole decisioni da ogni componente del Consiglio che pertanto delibererà con voto espresso separatamente da ogni suo componente via telefax o e-mail entro il terzo giorno dalla richiesta. Il voto pervenuto successivamente non verrà conteggiato.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti, fatta eccezione per quelle di espulsione di un Socio o di modifica statutaria da sottoporre all'Assemblea, per le quali occorre il voto favorevole della maggioranza dei componenti in carica del Consiglio.

In caso di morte, dimissione o revoca di un componente del Consiglio Direttivo, il Consiglio Direttivo ha facoltà di cooptare nel suo seno il sostituto la cui nomina dovrà essere ratificata dalla prima successiva Assemblea. In caso di dimissione o impedimento definitivo del Presidente o del Vice Presidente, il Consiglio Direttivo può procedere a nominare il sostituto e la nomina dovrà essere sottoposta a ratifica della prima Assemblea. In caso di una tale sostituzione del Presidente, il Consiglio Direttivo dovrà convocare l'Assemblea per la ratifica entro tre mesi dalla sostituzione.

Qualora, durante un mandato, venga a mancare la maggioranza dei membri del Consiglio, decade l'intero Consiglio e si procede a nuove elezioni. La decadenza dell'intero Consiglio non comporta decadenza dalle cariche di Presidente e Vice Presidente.

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli espressamente riservati, per legge o per Statuto, all'Assemblea Generale dei Soci, nonché l'esecuzione e l'attuazione delle delibere di quest'ultima e l'esercizio di ogni altra facoltà ritenuta necessaria, utile ed opportuna per il raggiungimento dei fini statutari.

Il Consiglio Direttivo procurerà altresì accesso a risorse e contatti strumentali al raggiungimento dello scopo morale dell'ente.

Potrà assumere e licenziare il personale dipendente e determinarne il trattamento giuridico ed economico che sarà disciplinato da norme di diritto privato.

Il Consiglio Direttivo provvederà all'investimento, all'utilizzo ed all'amministrazione dei fondi di cui dispone l'ente nel rispetto del suo scopo.

Il Consiglio Direttivo potrà, inoltre, emanare regolamenti per la disciplina interna dell'Associazione.

I poteri del Consiglio Direttivo possono essere singolarmente delegati, dall'organo stesso, al Presidente e/o ad altri componenti del Consiglio stesso, al Direttore Generale, se nominato, od anche a terzi.

#### **Art. 11 (Collegio dei Revisori dei Conti)**

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti scelti dall'Assemblea Generale dei Soci tra persone dotate di adeguata professionalità, anche al di fuori dei Soci dell'Associazione.

L'incarico di revisore dei conti è incompatibile con la carica di membro del Consiglio Direttivo.

Per la durata in carica, la rieleggibilità e la cooptazione valgono le norme dettate nel presente statuto per i membri del Consiglio Direttivo.

Essi esaminano il preventivo finanziario e formulano in un'apposita relazione le proprie osservazioni e conclusioni in ordine al bilancio consuntivo.

I Revisori dei Conti intervengono di diritto alle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Generale dei Soci in cui vengano assunte deliberazioni in ordine al preventivo finanziario ed al bilancio consuntivo.

I Revisori dei Conti possono altresì essere invitati a partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo ove siano in trattazione materie afferenti alla loro competenza, per dare i chiarimenti del caso.

Ai membri del Collegio che siano Soci non spetta alcun compenso per la carica. Il compenso dei membri non Soci sarà deciso dall'Assemblea all'atto della nomina. Saranno rimborsate, sia al membro non Socio che al membro Socio, le spese relative all'attività di carica, preventivamente approvate dal Consiglio Direttivo.

#### **Art. 12 (Patrimonio)**

Il Patrimonio dell'Associazione che ne costituisce il fondo di dotazione è costituito:

- dalle quote associative;

- dalle donazioni, dai legati, da contributi istituzionali e da ogni altra forma di liberalità che vengano espressamente destinate al patrimonio dell'Associazione, salve le eventuali autorizzazioni di legge.

Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone, inoltre, delle seguenti risorse, volte a costituire il fondo di dotazione:

A) contributi dei Soci;

B) contributi e/o donazioni di privati;

C) contributi e/o donazioni dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche, nazionali e/o internazionali, finalizzate esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

D) contributi di organismi internazionali;

E) donazioni e lasciti testamentari;

F) rimborsi derivanti da convenzioni;

G) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;

H) redditi derivanti dal proprio patrimonio.

Il Consiglio Direttivo provvederà all'investimento, all'utilizzo ed all'amministrazione dei fondi di cui dispone l'ente nel rispetto del suo scopo, con l'obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento delle quote associative, e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento o di estinzione dell'Associazione né in caso di morte, di recesso o di esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla distribuzione del patrimonio ai soci né alla ripetizione di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione ovvero a titolo di quota associativa originaria o annuale.

I fondi, le riserve, il capitale e tutti gli eventuali avanzi di gestione e/o utili verranno reimpiegati nell'attività dell'Associazione o comunque andranno ad incrementare il patrimonio.

In nessun caso possono essere distribuiti o andare a vantaggio, né direttamente né indirettamente, degli amministratori, dei soci o di coloro che a qualsiasi titolo svolgono attività per l'Associazione.

**Art. 13 (Esercizio Finanziario)**

L'esercizio si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 31 dicembre di ogni anno dovrà essere approvato dal Consiglio Direttivo il preventivo finanziario ed economico dell'anno successivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea che lo esaminerà in sede di approvazione del bilancio consuntivo dell'anno precedente il quale dovrà, anch'esso, previa approvazione da parte del Consiglio Direttivo precedentemente alla convocazione dell'Assemblea chiamata ad esaminarlo, essere approvato dall'Assemblea entro il 30 aprile successivo od entro il 30 giugno, se così deliberato dal Consiglio Direttivo entro il 31 marzo.

**Art. 14 (Estinzione o scioglimento dell'Associazione)**

L'Associazione è costituita senza limiti di durata. Se lo scopo diverrà impossibile o di scarsa utilità, o se il patrimonio diverrà insufficiente, ed in generale quando ricorrono le cause di estinzione o quelle di scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione si estingue con delibera dell'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo, solo con il voto favorevole dei tre quarti dei suoi componenti ed il patrimonio dell'Associazione dovrà essere obbligatoriamente devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) o a fini di pubblica utilità che perseguano finalità uguali o analoghe sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662, organismo istituito con D.P.C.M. del 26 settembre 2000 (in G.U. n. 229 del 30/09/2000), salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Nel caso si addivenisse per qualsiasi motivo alla liquidazione dell'Associazione, l'Assemblea nominerà l'organo liquidatorio i cui membri potranno essere scelti anche fra membri del Consiglio Direttivo.